




COMUNE DI CALCI



SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

BIENNIO 2021-2023

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(ai sensi dell'art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016)

Codice elaborato

R02

05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	Redazione	05/10/2021	0
Redatto:	Controllato:	Verificato:	Descrizione	Data	Rev.
Scala	nessuna	File name	7021_R02_CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.docx	Codice archivio	7021
<u>Responsabile del Procedimento</u> Ing. Claudia Marchetti			<u>Progettista</u> Geom. Jessica Ruberti		

Sommario

NORME AMMINISTRATIVE	4
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 3. CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI (ALL. A del D.P.R. 207/2010)	5
Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 5. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO.....	5
Art. 6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	6
Art. 7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	6
Art. 8. ADEPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI	7
Art. 9. PIANI DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.....	9
Art. 10. DOMICILIO DELL'APPALTATORE – ASSUNZIONE OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9	10
Art. 11. ORDINI DI SERVIZIO	10
Art. 12. CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 13. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	10
Art. 14. CRONOPROGRAMMA E PROGAMMAZIONE LAVORI	11
Art. 15. DURATA DELL'APPALTO.....	11
Art. 16. SOSPENSIONE DEI LAVORI	12
Art. 17. ANTICIPAZIONE	12
Art. 18. PAGAMENTI.....	13
Art. 19. CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	13
Art. 20. PENALI	13
Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 22. SUBAPPALTO.....	14
Art. 23. AVVALIMENTO.....	15
Art. 24. CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art. 25. COPERTURE ASSICURATIVE	16
Art. 26. VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....	16
Art. 27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	17
Art. 28. RISOLUZIONE DI DIRITTO	17
Art. 29. RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE	17
Art. 30. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	18
Art. 31. CONTROVERSIE	18
Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 33. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	18
Art. 34. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	19
Art. 35. TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)	19

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	20
Art. 36. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	20
Art. 37. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO.....	20
Art. 38. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA.....	21
Art. 39. MANUTENZIONE DEI PRATI	21
Art. 40. SFRONDATURA E POTATURA DELLE SIEPI E DEGLI ARBUSTI	22
Art. 41. TAGLIO SU BANCHINE STRADALI DI VIABILITÀ PUBBLICA E MARCIAPIEDI FINO A M. 1 DAL BORDO ASFALTATO O PAVIMENTATO	22
Art. 42. SFALCIO ERBE INFESTANTI	22
Art. 43. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	23
Art. 44. GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI	23
Art. 45. SMALTIMENTO RIFIUTI	24

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare *a misura* il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE".
2. Il servizio di manutenzione (come descritta successivamente all'art. 4) delle aree a verde pubblico, verde attrezzato, giardini e banchine stradali, comprende le opere necessarie al fine di mantenere una corretta fruizione dell'insieme e consiste nel taglio e sfalcio completo dell'erba eseguito con vari mezzi, attraverso tagli ciclici dei manti erbosi e di tutte le siepi, compreso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta ad impianti di riciclaggio, anche in relazione all'ampiezza e localizzazione delle aree, in presenza di aiuole fiorite, di piantagioni arboree e arbustive, oltre a quant'altro necessario per il buon mantenimento degli spazi a verde esistenti.
3. Il servizio è da intendersi esteso su tutto il territorio comunale, sia nel capoluogo comunale che nelle frazioni come dettagliato negli elaborati allegati al Progetto Esecutivo del presente servizio;
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite in questo Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
IMPORTO LAVORI			
Importo servizio	ANNUO		€ 93.233,64
Oneri sicurezza	ANNUO	2,00%	<u>€ 1.864,67</u>
		TOTALE LAVORI ANNUO	€ 95.098,31
Importo a base di gara	BIENNIO		€ 186.467,28
Oneri sicurezza	BIENNIO		<u>€ 3.729,35</u>
		TOTALE LAVORI	€ 190.196,63
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivo ex art. 113			€ 3.803,93
IVA 22%		22,00%	€ 41.843,26
Commissione giudicatrice			€ 790,20
Contributo ANAC			<u>€ 225,00</u>
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.662,39
			€ 236.859,01
IMPORTO DEL SERVIZIO PER 2 ANNI + EVENTUALE PROROGA DI 3 MESI			€ 213.971,20

2. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1 riga 1, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, riga 2 e non oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. L'importo complessivo del presente appalto è composto esclusivamente da *lavori a misura*, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. I prezzi unitari sono stati stabiliti con riferimento al Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana. Pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.
4. Il contratto è stipulato *a misura* come indicato nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.
5. L'importo complessivo del servizio, i cui dettagli economici sono riportati al comma 1 del presente Articolo, nel Quadro Economico e nel Computo Metrico Estimativo, allegati al presente progetto, ammonta ad **€ 236.859,01** di cui **€ 186.467,28** a base d'asta ed **€ 3.729,35** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Il valore globale del servizio calcolato su anni due, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 3 mesi, sarà pertanto pari a **€ 213.971,20** comprensivi di oneri della sicurezza.
7. Il costo del personale, ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.Lgs 50/2016, è rappresentato nell'elaborato "Stima incidenza della manodopera" ed è stimato in **€ 58.558,47** annui.

Art. 3. CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI (ALL. A del D.P.R. 207/2010)

1. Ai sensi dell'art.61 del DPR n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche **OS24 "Verde e arredo urbano"**, che sono subappaltabili nella misura massima del 50%, in conformità all'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021;
2. In base alla classificazione unica per gli appalti, adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 fanno parte dell'appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attività indicate con i seguenti Codici CPV:
 - 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
 - 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
 - 77211500-7 Servizi di manutenzione alberi
 - 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi
 - 77340000-5 Potatura di alberi e siepi
3. Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge a causa di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o soppressioni di qualsiasi natura, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco.

Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi richiesti debbono essere svolti nei siti individuati negli elaborati allegati al Progetto Esecutivo, secondo le frequenze e modalità di seguito descritte e indicativamente riguardanti le seguenti attività:

1. Tosatura tappeti erbosi delle aiuole e parterre dei parchi e giardini urbani;
2. Taglio su banchine stradali di viabilità pubblica e marciapiedi fino a m. 1 dal bordo asfaltato o pavimentato;
3. Sfalcio erbe infestanti;
4. Sfrondata e potatura delle siepi e degli arbusti.

Art. 5. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto in oggetto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n° 145, dal D.Lgs. 50/2016, dal

Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, per le parti ancora in vigore.

Oltre alle norme sopracitate il presente appalto è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

I lavori previsti in appalto dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (CAM), come previsto dal D.M. 24.12.15 e che eventuali modifiche o varianti in fase di esecuzione, dovranno essere rispettose dei CAM, migliorative ed assicurare livelli superiori a quanto previsto dal progetto esecutivo, come indicato nel paragrafo 1.2 del suddetto D.M.

Art. 7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, s'intendono remunerati nel prezzo contrattuale e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:
 - a) Fornitura della mano d'opera, degli strumenti e dei mezzi occorrenti;
 - b) Disponibilità di operai abili e numericamente sufficienti e con continuità di presenza contemporanea nelle località di intervento, sempre presente dovrà essere pure il responsabile dell'impresa;
 - c) Adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e cautele atti a prevenire incidenti e danni, a garantire l'incolumità degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi, ed a evitare danni a beni pubblici o privati.
 - d) Obbligo di mantenere, sul luogo di intervento, la dotazione regolare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata della prestazione, un servizio di automezzo che consenta l'immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore.
 - e) Fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
 - f) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private, per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
 - g) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
 - h) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere.
 - i) La conservazione, a propria cura e spese, dell'apertura al transito delle vie e dei passaggi interessati dai lavori e, nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori, resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D. L. indicherà, nonché l'ottenimento, a propria cura e spese, di tutti i permessi e le licenze necessari. La custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature, degli impianti e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore.
 - j) La riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, alle relative pertinenze, alle recinzioni, cancelli, impianti, finiture, arredi e quant'altro con questi connessi.
 - k) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.; detto materiale dovrà, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.

- l) L'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada. Ogni responsabilità derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore.
- m) Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisorie, l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori.
2. Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Coordinatore del servizio, che deve avere i requisiti previsti in sede di gara per la partecipazione alla procedura e deve essere competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti gli interventi da eseguire. Il Coordinatore del Servizio svolge la funzione di referente e rappresenta la figura di riferimento per il Comune, specifica per tutti gli aspetti gestionali quotidiani del servizio ed al quale comunicare tempestivamente le eventuali modifiche necessarie al programma di manutenzione. Il Coordinatore, dovrà:
- Intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi appaltati;
 - Essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto;
 - Attivarsi per le sostituzioni necessarie, nei tempi utili per evitare disservizi alla manutenzione del verde;
 - Mantenere un contatto continuo con i responsabili comunali preposti;
- n) Provvedere al controllo della qualità del servizio, relazionandone all'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente;
- o) Il Coordinatore dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione, in caso di necessità, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 il sabato.
- p) L'Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Coordinatore per tutta la durata del servizio e l'eventuale sostituzione di questa figura.
3. È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ed ogni più ampia responsabilità per danni a terzi o alle cose di terzi, intendendosi l'Amministrazione appaltante completamente sollevata assieme al personale preposto. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile sia civilmente che penalmente per ogni danno a persona e cose conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate.

Art. 8. ADEPIIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1. La ditta appaltatrice provvederà ad adempiere prima di dar corso alle attività, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei Dispositivi di Protezione Individuale e in materia di sicurezza dei macchinari usati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La ditta provvederà a formare ed informare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare, rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi;
3. La ditta provvederà ad adottare di tutti i provvedimenti atti ad assicurare in ogni momento condizioni di sicurezza dei lavori anche in presenza di transito di mezzi.
4. Il personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti, dovrà essere munito di apposito cartellino (ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. u), del D.Lgs. 81/2008) di identificazione con le seguenti caratteristiche:
- Fotografia;
 - Generalità del lavoratore
 - Indicazione datore di lavoro;
 - Ruolo.
5. L'Appaltatore è tenuto:

- All'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che dovessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- Ad applicare integralmente tutte le norme, normative ed economiche, contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'adempimento di tali obblighi dell'appaltatore secondo le modalità prescritte dall'art. 4 DPR 207/10.
- All'osservanza delle norme di cui al precedente punto del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto o comunicazione del subcontratto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità;
- Ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa.
- A rispettare le disposizioni riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Pagamento delle retribuzioni

L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori come previsto all'art. 6, comma 2.

- E' altresì responsabile in solido dell'inosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché da parte di tutti i subcontraenti che intervengono nell'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'articolo 5 DPR 207/10, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore / subcontraente a provvedervi entro quindici giorni.
- Qualora l'appaltatore/ subappaltatore / subcontraente, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
- Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto all'art. 26.
- Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità verrà disposto il pagamento diretto agli Enti competenti che lo richiedano, ai sensi dell'art. 4 DPR 207/10.

- Nel caso in cui gli Enti non richiedano il pagamento diretto, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato, tramite emissione di apposito D.U.R.C., che sia stato corrisposto da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
- Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art.26. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

Art. 9. PIANI DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.

1. Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 164/56 e dal D.P.R. 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc.
2. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.
3. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.
4. L'Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.
5. Il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) e misure di Adozione per eliminare le interferenze (Allegato al Capitolato) contiene le principali prescrizioni ed osservazioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'appaltatore al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenza.

Art. 10. DOMICILIO DELL'APPALTATORE – ASSUNZIONE OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art.2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo fax al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
2. L'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del appalto. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovrà essere comunicata

alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Art. 11. ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dell'Esecuzione emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. La ricevuta d'invio a mezzo fax fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.

Art. 12. CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.
2. Resta comunque salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori appaltati ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 e dell'articolo 32 e 33, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dell'Esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dell'Esecuzione devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
5. Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dell'Esecuzione è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
6. L'Appaltatore dovrà procedere entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei lavori ad eseguire sopralluoghi congiunti con la DLL finalizzati, secondo quanto definito nel cronoprogramma in sede di progettazione esecutiva dell'intervento.

Art. 13. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori (anche in caso di consegna dei lavori in pendenza di contratto), l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in conformità alle previsioni previste nel cronoprogramma e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per garantire idonee condizioni di sicurezza e per la riduzione dei disagi provocati dalle interferenze con l'attività di cantiere;
 - b. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - c. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - d. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - e. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - f. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008.In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, il quale è parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 14. CRONOPROGRAMMA E PROGAMMAZIONE LAVORI

In linea generale, l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, per essere in grado di dare gli stessi perfettamente compiuti secondo il programma ed i termini predisposti dall'Amministrazione e comunque purché esso non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione Comunale si impegna a differire gli ordinativi dei tagli, tra lo sfalcio delle aree verdi, parchi e giardini ed il taglio dei cigli stradali, in modo da evitare la contemporaneità degli interventi che porterebbero a ritardi nel completamento delle fasi lavorative.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare interventi, anche per via telefonica al referente della ditta appaltatrice, anche qualora tale situazione dovesse comportare la modifica generale del programma, senza che l'appaltatore possa vantare ulteriori oneri.

Eventuali cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici avversi, saranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante come validi motivi di sospensione nell'ultimazione dei lavori.

Art. 15. DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di **anni 2 (due)** ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale che nel primo anno di lavorazioni giudicherà la capacità tecnico – operativa dell'Impresa aggiudicataria.
2. E' prevista la proroga tecnica fino al massimo di ulteriori 3 mesi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'appalto potrà essere revocato, dall'ente appaltante, qualora si accertino gravi inadempienze a carico dell'appaltatore.
4. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.
5. Al termine di ogni fase di lavoro il D.L. procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, comunicando all'Appaltatore eventuali difetti riscontrati nella ricognizione. Qualora il D.L. non riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle opere eseguite, risultando necessario completare alcune lavorazioni, prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo utile per la loro esecuzione.

6. Si applica la penale giornaliera, come determinata nel presente capitolato, per ritardata ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto.
7. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la stazione appaltante eseguirà d'ufficio i lavori ancora occorrenti, previa loro elencazione in un verbale di contestazione da compilarsi in seguito ad apposita visita, alla quale l'impresa sarà invitata dalla stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'assenza della ditta non pregiudica l'efficacia della visita.
8. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti, sarà trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potrà inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9. Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1668 C.C., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzii difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
10. Nel caso in cui il D.L. non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto (10 giorni), senza validi motivi, tempestivamente comunicati all'appaltatore o non ne comunichi il risultato entro 30 giorni (dalla richiesta dell'appaltatore), i lavori si intendono ultimati, restando salve le risultanze del verbale di collaudo.
11. Dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dall'apposito verbale, decorrono i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Art. 16. SOSPENSIONE DEI LAVORI

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del vigente D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite ai commi 1,2 e 4 dell'articolo 107, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del C.C.

Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta citata al punto 5), ai sensi dell'articolo 1382 del C.C., è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del vigente DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del vigente DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dell'Esecuzione che nel corso della sospensione, dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, al fine di accertare le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 17. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18. PAGAMENTI

1. Tutti i servizi e prestazioni della manodopera verranno valutati in base ai prezzi dichiarati nell'offerta economica che si intendono certi e quindi non modificabili. Tali prezzi non saranno quindi soggetti a variazioni nel periodo di validità dell'appalto e sugli stessi dovrà essere applicata l'offerta in ribasso presentata in sede di gara. Per eventuali prezzi mancanti si farà riferimento a listini o prezziari ufficiali che verranno concordati con la ditta aggiudicataria, applicando lo stesso ribasso effettuato in sede di gara.
2. Il pagamento dei singoli interventi sarà effettuato alla Ditta fornitrice, dietro presentazione di regolare fattura, e previo accertamento del perfetto adempimento del contratto, entro 60 gg. dalla data della fattura. Le fatture dovranno essere in formato elettronico e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 55/2013; il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: OGZWIQ. Tutti i pagamenti sono subordinati al DURC con esito favorevole.
3. L'IVA sulla fattura sarà trattenuta ai sensi dell'articolo unico, comma 629, della legge n.190/2014 - legge di Stabilità per l'anno 2015 e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale attuativo della norma.

Art. 19. CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
--

I lavori nel SAL saranno contabilizzati sulla base dello sconto offerto in sede di gara da parte della Ditta e da applicare ai prezzi previsti dal progetto. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono soggetti al ribasso d'asta. Nel SAL dovrà essere prevista la quota parte degli oneri e dei costi della sicurezza che saranno contabilizzati analiticamente applicando i prezzi di progetto senza ribasso. Il Direttore dell'Esecuzione liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 20. PENALI

Qualora il Comune di Calci accerti l'inosservanza degli obblighi contrattuali, ferma restando la possibilità della esecuzione dei lavori d'ufficio ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato, applicherà una penale pari al 10% rapportata alla rata mensile di riferimento (sub a) o b) del precedente art. 10) in cui si è verificata l'infrazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute ed ingiustificate violazioni degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, il contratto potrà essere risolto di diritto, con preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Art. 22. SUBAPPALTO

1. È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante.
2. È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore dovrà dichiarare se il subappaltatore rientra nella casistica prevista al seguente comma 3 lettera a).
4. In base all' articolo 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore , al cottimista , al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
5. In base all' articolo 105, comma 14 del D.Lgs 50/2016, l' affidatario deve praticare , per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera , relativi alle prestazioni affidate in subappalto , alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione , ovvero il Direttore dell'esecuzione , provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Obblighi in materia di sicurezza

8. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire quanto previsto dall'art. 90, c. 9 D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 8, comma 1 del presente capitolato.
10. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero

importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 26.

11. Il subappaltatore dovrà:

- redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
- informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

12. Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione o, se nominato, del Coordinatore della Sicurezza.

13. In caso di violazioni da parte degli eventuali subappaltatori alle prescrizioni in materia di sicurezza o laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti all'art. 26, comma 1.5.

Art. 23. AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del vigente D. Lgs. N. 50/2016.
2. Nel caso in cui un operatore economico ricorra all'avvalimento, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che concorre alla gara a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Il contratto sopracitato, al fine di consentire quanto previsto dal comma 9 dell'art. 89 del Codice dei Contratti, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Art. 24. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente. L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente all' ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, la cauzione è svincolata secondo quanto previsto dall'art.235 del D.P.R. n. 207/2010.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La stazione appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso

- di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La cauzione dovrà essere reintegrata nei termini e per le entità di cui al comma 2).
6. La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 25. COPERTURE ASSICURATIVE
--

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari all'importo contrattuale. La polizza coprirà: a) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; b) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate o comunque connessi alla realizzazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto; c) tutte le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.
2. La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00 ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
4. La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
5. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.
6. La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.
7. L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
8. Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
9. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 26. VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati dal RUP non verranno pagati dalla stazione

appaltante e l'Appaltatore dovrà a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione.

2. Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei casi previsti dall'art. 106 del vigente D. lgs. n. 50/2016;
3. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;
- b) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 di cui sopra, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettera a) e b);
- c) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto esser escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;
- d) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice appalti.

Art. 28. RISOLUZIONE DI DIRITTO
--

La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Art. 29. RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base di gara del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base di gara dovranno essere maggiorati;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
 3. I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i contratti pubblici.

Art. 30. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.
--

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 C.C.

Art. 31. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.209 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 C.P.C., la competenza è attribuita al Foro di Pisa.

Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/10, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n° 145.

Art. 33. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
--

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e. le eventuali spese dovute all'approvazione del Piano dei lavori che l'appaltatore dovrà presentare per il nullaosta degli enti preposti, comprensive di ogni eventuale cambiamento a questo, come definito indicato dagli stessi enti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 34. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'IVA, in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di Legge.

Art. 35. TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)
--

1. Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati, sarà pertanto improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato il trattamento ha le seguenti finalità:
 - acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'appaltatore ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario;
3. Il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta.
6. I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge).
7. Il titolare del trattamento è il Comune di Calci.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nella esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni di carattere generale, alle norme, che qui di seguito vengono date, ed a quelle, che verranno impartite all'atto dell'esecuzione dei lavori.

In generale, nell'ambito di ogni singolo intervento, l'appaltatore avrà la facoltà di Sviluppare gli interventi sulle singole aree nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, le modalità prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi dell'Amministrazione Comunale.

La ditta dovrà inoltre eseguire i lavori richiesti dall'Ente per mezzo di comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o PEC, nella quale saranno indicati gli interventi da effettuare ed il termine temporale. Al termine di ogni intervento, la ditta dovrà dare comunicazione al Committente della fine dei lavori.

Il Committente, alla fine di ogni intervento, controllerà l'operato della ditta tramite il proprio personale e qualora siano riscontrati lavori eseguiti non a perfetta regola d'arte lo stesso Committente potrà richiedere un intervento supplementare che dovrà essere eseguito entro e non oltre il giorno successivo alla contestazione dei lavori e senza spese aggiuntive per il Comune.

Qualora l'intervento richiesto non sia effettuato entro i 10 gg. successivi all'ultimo giorno utile per l'inizio dei lavori, il Committente potrà affidare detto lavoro ad altre ditte specializzate nel settore, riducendo l'impegno di spesa originariamente assunto a favore dell'aggiudicataria, per l'importo necessario al pagamento dei lavori affidati.

Il servizio di manutenzione delle aree verdi dovrà essere espletato secondo le modalità indicate ed in conformità al capitolato ed al progetto tecnico presentato nell'offerta, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:

- garantire un livello di manutenzione dei tappeti erbosi, degli arbusti, dei vialetti interni, adeguato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale nelle aree oggetto dell'appalto;
- garantire un livello di pulizia adeguato nelle aree oggetto dell'appalto;
- mantenere decoroso l'aspetto dei luoghi mantenuti.

Art. 36. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per regola generale, nell'eseguire dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni che negli articoli seguenti vengono date per le principali categorie dei lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori.

Art. 37. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, l'appaltatore, coadiuvato da Tecnici all'uopo nominati dallo stesso, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e accertare la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Successivamente agli adempimenti previsti di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, l'appaltatore deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Durante l'esecuzione dei lavori va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

Di regola tutte le risulite delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e alberature) devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Direttore di Esecuzione può accordare all'appaltatore il permesso di depositare temporaneamente tali risulite in località da definirsi di volta in volta.

L'appaltatore è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso entro 24 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni non lavorativi/festivi.

Art. 38. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, l'appaltatore deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, l'appaltatore, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (p. es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 39. MANUTENZIONE DEI PRATI

Lo **sfalcio** completo dei prati dovrà essere eseguito con vari mezzi, purchè idonei e a norma di sicurezza e, comunque, in dipendenza dell'ampiezza dell'appezzamento, della presenza di aiuole fiorite, di piantagioni arboree e arbustive ed in relazione alle condizioni locali e generali dell'area in cui si interviene, in particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- Il taglio dell'erba dovrà essere netto quanto più possibile, dovranno essere evitati sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche alle piante
- Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura di bordi, marciapiedi, scoline, scarpate ivi compresi cigli e/o fossette presenti nelle aree a verde e prospicienti le vie pubbliche, nonché la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi, infine l'eliminazione delle erbe infestanti tra le siepi e/o i cespugli presenti nell'area verde.
- L'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio, e comunque in modo che la stessa vegetazione non superi l'altezza massima di 10 cm su tutta l'area di che trattasi, e saranno da evitare scrupolosamente spellicciamenti o rilasci di ciuffi d'erba non tagliati.
- Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree così come per attrezzature ludiche, impianti di irrigazione ove presenti e arredi vari (giochi, panchine, cestini, chiusini, ecc.);
- Le lesioni ai tronchi, così come per i danneggiamenti alle strutture di cui sopra, dovranno essere prontamente segnalate all'Amministrazione Comunale che provvederà alla valutazione economica del danno a carico dell'impresa e all'esecuzione degli interventi di riparazione necessari.
- Per ogni intervento l'impresa appaltatrice dovrà provvedere altresì alla pulizia delle piazzole, vialetti, marciapiedi, strade interne o esterne all'area a verde oggetto dell'intervento, dall'eventuale presenza di residui di erba con particolare cura delle griglie ai pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche.
- I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e con la massima diligenza, dovranno prevedere il taglio e la raccolta dell'erba, ove ritenuto necessario e da concordare con l'ufficio,

nonché delle eventuali potature e/o piante abbattute, osservando scrupolosamente il metodo della raccolta differenziata, compreso il trasporto a centri di recupero e riciclaggio.

- Sull'area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro;
- Tosatura tappeti erbosi delle aiuole e parterre dei parchi e giardini urbani

Le tosature sono da distribuirsi nell'arco della fase vegetativa sulle aree in modo tale da mantenere i tappeti erbosi entro uno sviluppo tale che lo spessore del manto erboso sia omogeneo.

Il numero dei tagli previsti nell'appalto dovrà essere modulato nell'arco dell'anno e adeguato alle condizioni climatiche in modo tale da rispettare il mantenimento dell'altezza dell'erba, pertanto sarà compito dell'aggiudicatario programmare gli interventi durante la stagione vegetativa per rispettare tale accordo.

Qualora, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all'aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari eventualmente già previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 40. SFRONDATURA E POTATURA DELLE SIEPI E DEGLI ARBUSTI

Per gli arbusti e siepi radicate nelle aree verdi, le operazioni consistono nella potatura della vegetazione dell'anno, secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati con l'utilizzo di forbicione, forbici e tosa siepi a motore. L'aggiudicatario dovrà provvedere contestualmente alla sfondatura/potatura anche alla pulizia dalle erbe infestanti eventualmente cresciute alla base. Si procederà con il taglio ad altezza e larghezza stabilita, con l'asportazione del materiale di risulta. Saranno previsti uno o due interventi durante l'anno, come specificato nell'allegato X da eseguirsi nel periodo di massima fase vegetativa e comunque differenziato a seconda della specie.

Qualora, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all'aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari eventualmente già previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 41. TAGLIO SU BANCHINE STRADALI DI VIABILITÀ PUBBLICA E MARCIAPIEDI FINO A M. 1 DAL BORDO ASFALTATO O PAVIMENTATO

L'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere al decespugliamento delle aree verdi di cui sopra con l'ausilio di braccio decespugliatore o altra attrezzatura idonea ed eventualmente da completarsi a mano. Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura di bordi, marciapiedi, scoline, scarpate ivi compresi cigli e/o fossette presenti nelle aree a verde e prospicienti le vie pubbliche, nonché la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi, infine l'eliminazione delle erbe infestanti tra le siepi e/o i cespugli presenti nell'area verde.

Qualora poi, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all'aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari eventualmente già previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 42. SFALCIO ERBE INFESTANTI

Il servizio consiste nell'estirpazione e nell'asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nelle aree a parcheggio e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale.

Qualora poi, a insindacabile giudizio di questo ufficio, si ritenesse necessario effettuare interventi diversi da quelli previsti, verranno riconosciuti all'aggiudicatario i relativi costi adottando i prezzi unitari eventualmente già previsti dal presente capitolato o qualora assenti concordandoli preventivamente tra le parti, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 43. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il presente capitolato recepisce l'argomento della sostenibilità energetica ed ambientale come previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, In conformità a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico rientranti all'interno del PAN GPP (PIANO NAZIONALE D'AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare).

Taglio dell'erba

Per quanto attiene il taglio dell'erba, l'appaltatore dovrà prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare tra le quali la tecnica del **mulching** mediante la quale il materiale di risulta potrà essere lasciato in sito, finemente sminuzzato.

Tutti i residui vegetali pertanto, anche quelli tagliati manualmente, alla fine dell'intervento dovranno risultare tritati minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, il piano degli sfalci coerente con il criterio suddetto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

Art. 44. GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI

I residui delle potature prodotti durante l'esecuzione del servizio, le foglie secche e i residui d'erba devono essere compostati in loco o cippati in situ e utilizzati come paccame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione del terreno.

Qualora non possano essere compostati in situ dovranno essere compostati in impianti autorizzati.

L'aggiudicatario dovrà presentare annualmente una relazione contenente le informazioni sulle operazioni effettuate.

Deve essere posta ogni cura per l'eliminazione delle immondizie e dei materiali (sassi, carta, plastica, ecc..) sparsi nelle aree verdi, che dovranno essere asportati prima di iniziare la tosatura dell'erba e trasportati giorno per giorno alla discarica. Detti oneri rimangono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Qualora venisse rilevata la presenza di oggetti pericolosi (es. pezzi di vetro, bottiglie rotte ecc.) nei pressi delle attrezzature di gioco, si dovrà provvederle immediatamente alla rimozione.

Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di sfalcatura dovranno apparire pulite senza la presenza di materiali tipo carta, plastica ecc. anche sminuzzati dall'intervento delle macchine.

questo proposito l'Appaltatore provvederà a rimuovere preliminarmente i suddetti materiali.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree così come per le attrezzature ludiche e gli arredi vari (panchine, cestini, chiusini, tombini, impianti pubblicitari ecc...) e gli impianti di irrigazione presenti all'interno delle aree a verde pubblico. Le lesioni ai tronchi, così come i danneggiamenti alle strutture di cui sopra, dovranno essere prontamente segnalate. L'Appaltatore provvederà all'eventuale piantumazione di nuove alberature della stessa tipologia delle piante danneggiate e provvederà altresì al ripristino dei manufatti danneggiati. Per ogni intervento l'Appaltatore dovrà provvedere altresì alla pulizia di piazzole, vialetti, marciapiedi e strade interne all'area a verde, oggetto dell'intervento, dall'eventuale presenza di residui di erba, con particolare cura delle griglie dei pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche.

Il personale addetto ai lavori dovrà essere formato in tema di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Il contraente dovrà presentare, entro 30 gg dalla decorrenza del contratto, il proprio programma di formazione e dovrà altresì presentare un rapporto periodico annuale contenente le informazioni attestanti il rispetto di quanto previsto al presente articolo.

Art. 45. SMALTIMENTO RIFIUTI

- 1) Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa e competente previo parere dell'ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se più restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.
- 2) Per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali.
- 3) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell'utilizzatore.
- 4) In ogni altro caso i prodotti dell'attività di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.
- 5) I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. Per essi è vietata l'immissione diretta nell'ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.
- 6) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento.
- 7) Fino a quando le copie delle documentazioni attestanti il corretto smaltimento dei materiali di risulta di cui sopra non saranno consegnate all'ufficio di direzione dei lavori le voci relative allo scavo o demolizione o smantellamento non saranno inserite in contabilità.
- 8) Sono compresi e compensati nei prezzi offerti dalla ditta tutte le spese e gli oneri per il conferimento a discarica abilitata ai sensi di legge, dei rifiuti anche speciali prodotti nel cantiere.

Il Tecnico
Ing. Claudia Marchetti